

CONVENZIONE**TRA**

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominato anche semplicemente "Università"

E

L'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, C.F. 00138660717, con sede legale in San Giovanni Rotondo (Fg), viale Cappuccini n. 1, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Gino Gumirato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominato anche semplicemente "I.R.C.C.S."

PREMESSO

- che l'Università di Foggia, istituita con D.M. 5 agosto 1999, svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
- che l'Università di Foggia ha interesse ad instaurare proficui rapporti di collaborazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, con Enti pubblici e privati del territorio regionale, anche con riferimento allo svolgimento di attività cliniche di tipo specialistico, integrate alle attività didattiche e di ricerca scientifica del settore di riferimento;
- che l'Università di Foggia e l'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo collaborano da molti anni nel settore della ricerca scientifica, della didattica e dell'alta formazione universitaria,

	nonché per lo svolgimento di attività assistenziale integrata alle attività	
	didattiche e di ricerca scientifica, nell'interesse comune di favorire un	
	miglioramento dei servizi offerti, nei rispettivi ambiti istituzionali di	
	intervento, anche in un'ottica di crescita del territorio, per il quale sono	
	entrambe istituzioni di riferimento;	
	• presso l'Università di Foggia è in servizio la Prof.ssa Elvira Grandone,	
	professoressa di ruolo di II fascia per il s.s.d. MEDS-21/A "Ginecologia e	
	Ostetricia", alla quale l'Università di Foggia deve garantire la	
	realizzazione della necessaria integrazione tra le funzioni didattiche,	
	scientifiche ed assistenziali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 517/1999	
	e dalla restante normativa, anche regionale, di riferimento, nonché nel	
	rispetto dei contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione	
	Puglia e con l'Università di Bari l'11 aprile 2018, per la disciplina	
	dell'attività assistenziale integrata dei docenti di area medica, tenendo	
	conto del profilo scientifico e professionale della professoressa;	
	• che la sede di svolgimento delle attività assistenziali della docente è stata	
	individuata nell'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza",	
	presso il quale è attiva la struttura semplice a valenza dipartimentale di	
	Emostasi e Trombosi, che consentirebbe alla professoressa di raggiungere	
	un livello ottimale di integrazione tra funzioni assistenziali e attività di	
	ricerca scientifica, in particolare, trattandosi di un settore di attività in cui	
	la docente è attiva da anni.	
	CONSIDERATO	
	Che per il conferimento all'assistenza della Prof.ssa Elvira Grandone presso	
	l'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni	

	Rotondo si rende necessario procedere con la stipula di una convenzione tra	
	l'Università e l'I.R.C.C.S., per la disciplina dello svolgimento del rapporto di	
	lavoro assistenziale della docente.	
	VISTI	
	• il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;	
	• il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;	
	• il D.P.C.M. 24 maggio 2001;	
	• il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia, l'Università di Bari	
	e l'Università di Foggia in data 11 aprile 2018 per la disciplina	
	dell'integrazione fra attività assistenziali, didattiche e di ricerca;	
	• la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia	
	del 22 aprile 2025, con la quale è stata proposta una modifica dell'Allegato	
	B2 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università	
	di Bari e Foggia l'11 aprile 2018 per l'attività assistenziale integrata.	
	PRESO ATTO	
	Di quanto emerso nel corso della riunione della Commissione Paritetica	
	Regione Puglia/Università di Foggia, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge	
	regionale n. 36/1994, svolta presso il Dipartimento per la Promozione della	
	Salute della Regione Puglia in data 1 luglio 2025.	
	VISTA	
	• la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia	
	del 15 luglio 2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito	
	al presente testo di convenzione, da stipulare per lo svolgimento dell'attività	
	assistenziale integrata della Prof.ssa Elvira Grandone presso l'I.R.C.C.S.;	

	le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione	
	dell'Università di Foggia del 30 luglio 2025, con le quali è stata approvata	
	la sottoscrizione della presente convenzione, con modifica dell'art. 3.	
	LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,	
	STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.	
	Art. 2	
	Le parti stabiliscono, con la presente convenzione, che la Prof.ssa Elvira	
	Grandone, professoressa di ruolo di II fascia per il s.s.d. MEDS-21/A	
	“Ginecologia e Ostetricia”, in servizio presso il Dipartimento di Scienze	
	Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia, sia conferita all'assistenza	
	presso l'Ospedale I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” a decorrere dalla	
	prima data utile, al fine di realizzare la necessaria integrazione fra le attività	
	didattiche, scientifiche ed assistenziali, nonché in un'ottica di potenziamento	
	della collaborazione tra le due Istituzioni, anche mediante lo sviluppo di	
	progetti di ricerca scientifica di comune interesse.	
	Art. 3	
	La Prof.ssa Grandone sarà conferita all'assistenza presso l'I.R.C.C.S. ai sensi	
	dell'art. 5 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 11 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le	
	Università di Bari e Foggia l'11 aprile 2018, con attribuzione dell'incarico di	
	direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale di “Emostasi e	
	Trombosi” nell'ambito del Dipartimento di “Servizi di Diagnosi e Cura e	
	Medicina Trasfusionale”, o di altra Struttura/Dipartimento con funzioni	

	analoghe individuata dall'I.R.C.C.S., in coerenza con il SSD di afferenza della	
	Professoressa.	
	Art. 4	
	La Prof.ssa Grandone conserverà i propri diritti e doveri di carattere	
	accademico nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche	
	dell'Università ed assolverà i propri compiti istituzionali di ricerca scientifica	
	universitaria anche partecipando ai progetti dell'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo	
	della Sofferenza", potendo utilizzare a tal fine, e previo accordo con	
	l'I.R.C.C.S., le strumentazioni dello stesso.	
	Art. 5	
	L'orario di servizio della Prof.ssa Grandone per lo svolgimento dell'attività	
	assistenziale non potrà essere inferiore a n. 22 ore settimanali, secondo quanto	
	stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia e citato in	
	premessa.	
	L'articolazione dell'orario di servizio sarà definita d'intesa tra la docente e la	
	Direzione Sanitaria dell'Ente in maniera funzionale allo svolgimento delle	
	funzioni assistenziali e di ricerca e tenendo conto dei doveri e degli impegni di	
	tipo accademico della Professoressa.	
	La Professoressa, nello svolgimento dell'attività assistenziale, sarà tenuta al	
	rispetto dei Regolamenti interni dell'I.R.C.C.S. e delle direttive impartite dalla	
	Direzione Sanitaria ed a coordinarsi con le altre strutture dell'Ente, alla stregua	
	dei dirigenti medici dipendenti dello stesso, pur permanendo in capo al Rettore	
	dell'Università di Foggia la titolarità del rapporto di lavoro.	
	Ulteriori contenuti di dettaglio del rapporto di lavoro assistenziale della Prof.ssa	
	Grandone saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge e della	

	contrattazione collettiva di riferimento, mediante stipula della lettera di presa	
	di servizio, di cui sarà trasmessa copia all'Università di Foggia, nella quale	
	saranno indicati: la tipologia di incarico assistenziale attribuito alla docente, la	
	decorrenza dell'incarico e l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo	
	spettante alla professoressa, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6.	
	Art. 6	
	Per l'attività assistenziale resa dalla Prof.ssa Elvira Grandone, l'I.R.C.C.S.	
	verserà, con cadenza mensile, all'Amministrazione universitaria, un	
	trattamento economico aggiuntivo, che quest'ultima provvederà a	
	corrispondere alla docente, quantificato dallo stesso I.R.C.C.S. ai sensi dell'art.	
	6 del D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 12 del	
	Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia in data 11 aprile 2018.	
	In particolare la retribuzione di risultato sarà determinata dall'I.R.C.C.S. sulla	
	base della contrattazione collettiva aziendale e correlata al raggiungimento	
	degli obiettivi di budget concordati e verificati.	
	Art. 7	
	In caso di esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo (attività	
	libero-professionale extramuraria) da parte della Prof.ssa Grandone,	
	l'I.R.C.C.S. si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università, per	
	l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.	
	Art. 8	
	L'I.R.C.C.S. assicura la Prof.ssa Grandone per la responsabilità civile	
	nell'ambito dell'attività assistenziale svolta nonché per gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie professionali e si impegna altresì ad assolvere agli obblighi di	
	legge in materia di sorveglianza sanitaria e di sicurezza in ambiente di lavoro.	

	Art. 9	
	Le eventuali questioni di carattere disciplinare che possano riguardare l'attività	
	assistenziale della Prof.ssa Grandone, sono di competenza della Direzione	
	dell'I.R.C.C.S., nel rispetto della normativa di riferimento, ivi compreso quanto	
	disposto dal D. Lgs. 517/1999.	
	Dovrà, in ogni caso, essere tempestivamente informato in merito il Rettore	
	dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.	
	Art. 10	
	Le eventuali controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione e/o	
	esecuzione della presente convenzione tra l'Università e l'I.R.C.C.S. potranno	
	essere deferite ad un Collegio di tre arbitri, uno nominato dall'Università, uno	
	dall'I.R.C.C.S. e il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo,	
	dal Presidente del Tribunale di Foggia. Il Collegio giudicherà secondo le regole	
	di diritto.	
	Diversamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.	
	Art. 11	
	La presente convenzione viene stipulata per una durata di anni cinque a	
	decorrere dalla data della sottoscrizione. La convenzione potrà essere rinnovata	
	previa nuova deliberazione degli organi competenti. È fatto salvo il diritto di	
	recesso da esercitare mediante invio di comunicazione ai seguenti indirizzi	
	p.e.c.: protocollo@cert.unifg.it e direzione.amministrativa@pec.operapadrepio.it	
	con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di scadenza.	
	Art. 12	
	Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e delle altre disposizione	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che	

	il trattamento dei dati personali necessari alla sottoscrizione del presente	
	accordo è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata	
	normativa ed ai soli fini di perfezionamento dell'accordo in oggetto oltre che	
	per l'adempimento delle connesse attività amministrativo – contabili e/o	
	all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla	
	normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità.	
	Rilevato che lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte della Prof.ssa	
	Grandone, in esecuzione della presente convenzione, implica un trattamento di	
	dati personali di terzi, con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si	
	impegnano reciprocamente a regolare tali operazioni di trattamento dei dati	
	personali nel rispetto della normativa vigente.	
	In particolare, l'I.R.C.C.S. è da considerarsi titolare autonomo con riferimento	
	ai dati personali trattati durante lo svolgimento dell'attività assistenziale. A tal	
	fine l'I.R.C.C.S. si impegna a nominare la Prof.ssa Grandone quale “Soggetto	
	autorizzato al trattamento dei dati” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento	
	U.E.679/2016. Ne consegue che quest'ultima potrà trattare solo i dati personali	
	dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari	
	all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio incarico, con obbligo	
	di riservatezza sui processi organizzativi dell'I.R.C.C.S. e su ogni altra	
	informazione di cui venga a conoscenza nell'esecuzioni di tali attività.	
	Con riferimento al trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento	
	dell'attività di ricerca scientifica, le Parti operano quali autonomi titolari tenuto	
	conto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla disciplina di settore	
	vigente.	
	Art. 13	

[illegible]